

REGOLAMENTO D'UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1° STRALCIO: UTENZE CHE SCARICANO LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN SISTEMI DI RACCOLTA INDIVIDUALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Stralcio disciplina in modo uniforme per tutto il territorio dell'ATO3 gli utenti allacciati all'acquedotto che scaricano le acque reflue domestiche non in pubblica fognatura bensì in sistemi di raccolta individuali - di seguito denominati "utente" - nel rispetto della normativa statale (D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i.) e regionale (L.r. n. 13/1990 e n. 6/2003), nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'Allegato 5 della delibera Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977.
2. In particolare il presente Stralcio ha per oggetto:
 - la procedura per ottenere l'esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura;
 - i costi a carico di detti utenti relativamente ai servizi di fognatura e depurazione;
 - l'individuazione dei soggetti legittimati a riscuotere i corrispettivi di cui al punto precedente;
 - gli obblighi relativi alla gestione dei sistemi di raccolta individuali;
 - i casi e le situazioni particolari.

Art. 2 – Definizioni e precisazioni

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. si intende:
 - per "acque reflue domestiche", le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - per "scarico", qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
 - per "rete fognaria", il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
2. Si intende inoltre:
 - per "sistemi di raccolta individuali", i pozzi neri, le vasche settiche di tipo tradizionale, le vasche settiche di tipo Imhoff, e simili;
 - per "ATO3", l'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" quale individuato all'art. 2 L.r. 13/1997;
 - per "A.ATO3", la relativa Autorità d'ambito, forma di collaborazione tra Comuni e Provincia di Torino ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 36/1994;

- per “gestore d’ambito”, SMAT Torino S.p.A. o ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. affidatari della titolarità della gestione del servizio idrico integrato da parte dell’A.ATO3.

Art. 3 - Autorizzazione agli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura

1. Ai sensi della L.r. 13/1990, tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall’apposito punto di allacciamento.
2. Lo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura deve essere autorizzato dal Comune ai sensi L.r. 6/2003.

Art. 4 - Richiesta di esenzione dalla tariffa di fognatura

1. La richiesta, in carta libera, di esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura deve essere indirizzata al gestore d’ambito e può essere effettuata direttamente, per posta, fax o via telematica.
2. Alla richiesta di esenzione dovrà essere allegata da parte dell’utente:
 - copia dell’autorizzazione del Comune allo scarico o all’installazione del sistema di raccolta individuale;ovvero
 - autocertificazione di aver presentato al Comune istanza di autorizzazione con contestuale impegno, a seguito del rilascio, a produrne copia su semplice richiesta del gestore d’ambito.

Art. 5 – Gestione del sistema individuale di raccolta

1. Ferme restando tutte le altre obbligazioni previste dalle disposizioni normative vigenti, l’utente, in presenza di un uso continuativo dell’utenza, deve provvedere almeno una volta all’anno allo spurgo del proprio sistema di raccolta (come da Allegato 5 della deliberazione interministeriale del 04/02/1977).
2. Le operazioni di spurgo, trasporto e conferimento del materiale accumulato nel sistema individuale di raccolta (fanghi e materiale galleggiante) sono svolte da ditte private – di seguito “trasportatore” – a cura ed a spese dell’utente.

Art. 6 – Depurazione e relativa tariffa

1. L’utente ha la facoltà di scegliere l’impianto presso cui intende conferire i fanghi e i liquami prelevati dal proprio sistema di raccolta, optando fra quelli del pubblico servizio di depurazione ovvero quelli di trattamento di rifiuti liquidi.
2. L’impianto di destinazione prescelto deve essere specificamente indicato nel formulario di identificazione rifiuti di cui all’art. 15 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., compilato al momento dello spurgo.
3. Nel caso in cui l’utente opti di conferire i fanghi e i liquami prelevati dal proprio sistema di raccolta presso un impianto del pubblico servizio di depurazione, il corrispettivo per il servizio di depurazione gli sarà addebitato nella bolletta del s.i. sulla base dei consumi di acqua potabile applicando le tariffe deliberate dall’A.ATO3; in detta ipotesi al trasportatore è dovuto solo il costo dello spurgo e del trasporto. Pertanto quest’ultimo dovrà indicare sul formulario rifiuti, alla voce annotazioni, la seguente dicitura: “Importo corrisposto per il solo spurgo e trasporto”.
4. Nel caso in cui l’utente opti, invece, per un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, il corrispettivo per il servizio di depurazione è definito dal titolare dell’impianto stesso ed è corrisposto secondo le modalità concordate con il trasportatore.

Art. 7 – Obblighi

1. Nel caso in cui l'utente usufruisca degli impianti del pubblico servizio di depurazione sarà onere del gestore d'ambito controllare l'avvenuto conferimento con la cadenza minima di cui al precedente art. 5.
2. L'utente che usufruisce, invece, degli impianti non del pubblico servizio di depurazione bensì di quelli di trattamento di rifiuti liquidi, oltre a dover rispettare l'obbligo del conferimento almeno a cadenza annuale, si impegna a comunicare qualsiasi eventuale modifica dell'impianto di depurazione scelto per conferire i fanghi e liquami prelevati dal proprio sistema di raccolta.
3. Il trasportatore deve indicare sul formulario rifiuti, alla voce annotazioni, il "codice utente" assegnato dal gestore del servizio idrico al fine di permettere al gestore d'ambito il controllo dell'avvenuto conferimento annuo di cui ai precedenti punti 1 e 2.
4. L'inosservanza di quanto disposto ai precedenti punti 1 e 2 determina rispettivamente il venir meno dell'esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura (punto 1) e dal pagamento della tariffa di fognatura e depurazione (punto 2).

Art. 8 - Casi e situazioni particolari.

1. E' esentato dagli adempimenti di cui agli articoli 5 e 7 l'utente che si trovi in una delle seguenti situazioni particolari da autocertificare:
 - impianto di raccolta non raggiungibile con automezzi;
 - uso saltuario dell'utenza di acquedotto.
2. Casi o situazioni particolari, non contemplati al precedente punto 1, dovranno essere segnalati al gestore d'ambito che li vaglierà e riferirà all'A.ATO3.

Art. 9 – Norme applicative

1. L'utente che alla data di entrata in vigore del presente Stralcio è già esentato dal pagamento della tariffa di fognatura non è tenuto all'adempimento di cui al precedente art. 4.
2. In sede di prima applicazione, l'utente dovrà trasmettere al gestore d'ambito entro il mese di gennaio 2006 copia del quarto esemplare del formulario rifiuti (di cui all'art. 6 punto 2) relativo ai fanghi e liquami conferiti nel corso dell'anno 2005. Sulla base dell'impianto di conferimento prescelto, come risultante dal predetto formulario rifiuti, il gestore d'ambito provvederà alle applicazioni tariffarie per l'anno 2006 e per gli anni successivi, fatte salve eventuali modifiche dell'impianto di conferimento prescelto che vanno tempestivamente comunicate.

Art. 10 – Norma transitoria e finale

1. Gli obblighi di cui agli articoli 5 e 7 decorrono a partire dall'anno 2006.
2. Per quanto non espressamente ivi disciplinato, si fa richiamo alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.